



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Repertorio n. 10/CSR del 6 febbraio 2014

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

nell'odierna seduta del 6 febbraio 2014

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 96 – legge di delegazione europea 2013 e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 dicembre 2013, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza con nota prot. n. 8583 del 5 dicembre 2013, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 5444 del 16 dicembre 2013;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 9 gennaio 2014 le Regioni e le Province autonome hanno presentato un dettagliato documento di proposte emendative, diramato con nota della Segreteria di questa Conferenza prot. n. 144 del 13 gennaio 2014, sul quale sono pervenute il 15 gennaio 2014 le valutazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

CONSIDERATO che nella seduta di questa Conferenza del 16 gennaio 2014 l'esame del provvedimento è stato rinviato per consentire ulteriori approfondimenti;

CONSIDERATO che le Regioni, nella riunione tecnica del 29 gennaio 2014, hanno ulteriormente precisato le loro osservazioni, consegnando un nuovo documento di

FR





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

osservazioni e proposte emendative, esprimendo un parere tecnico favorevole condizionato all'accoglimento delle stesse proposte;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative e delle osservazioni riportate nel documento consegnato (alleg. 1);
- il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel ritenere molti emendamenti già accolti a seguito dell'istruttoria tecnica svolta, si è riservato di valutare più approfonditamente gli emendamenti sui quali sono state sollevate perplessità anche da altri Ministeri;

ESPRIME PARERE


ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 dicembre 2013, nei termini di cui in premessa.

IL SEGRETARIO
Roberto G. Marino



IL PRESIDENTE
Graziano Delrio

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 6 febbraio 2014



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ,
14/014/SR01/C5**

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/75/UE RELATIVA ALLE
EMISSIONI INDUSTRIALI (PREVENZIONE E RIDUZIONE
INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO)**

Punto 1) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni esprime parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative e delle osservazioni riportate nel documento allegato.

Roma, 6 febbraio 2014

Emendamenti allo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2010/75/UE (c.d. IED) relativa alle emissioni industriali

del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di Emendamenti proposti in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29 gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.

E SECONDA

5 Definizioni

fini del presente decreto si intende per:

er) "installazione": impianto ovvero unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte seconda del presente decreto legislativo e qualsiasi attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento;

migliori tecniche disponibili: la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione, ove ciò si riveli possibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per:

autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'attività rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis del presente decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;

autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di adozione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio, nel caso di installazioni.

gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che ha il potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso;

s) "relazione di riferimento": informazioni sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, da parte di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un confronto quantitativo con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una

"installazione": unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte seconda del presente decreto legislativo e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento; è considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore.

l-ter) migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT): la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per:

o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis del presente decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio.

p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio.

r-bis: gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi.

v-bis) "relazione di riferimento": informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un confronto quantitativo con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una

del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di
to legislativo

Emendamenti proposti in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a
seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29
gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.

C.S.

3-ter Le regioni e le province autonome possono stabilire modalità di coordinamento tra le
autorizzazioni integrate ambientali, nullaosta di fattibilità e pareri in materia di prevenzione dei
pericoli di incidenti rilevanti di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334."

C.S.

o 29-bis Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili

le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti
i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

o 29-ter Domanda di autorizzazione integrata ambientale

fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e
leguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni
esente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui
colo 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4 e ferme restando le informazioni
ite dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere
uenti informazioni:

ricrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività
ocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'autorità di controllo
all'articolo 29-decies, comma 3;

l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto
della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito
stallazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in
zio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata."

h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività
di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile
degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3;

Si aggiunga in fondo:

"L'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di
aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici
approfondimenti."

1-bis. È facoltà delle Regioni prevedere che per gli impianti di cui all'art 7 comma 4-ter il
gestore possa chiedere, contestualmente alla domanda di autorizzazione integrata ambientale,
che siano rilasciati in un unico provvedimento tutti i titoli abilitativi o atti di assenso necessari
per la costruzione e l'esercizio dell'installazione. In tali casi la domanda, oltre alle informazioni
richieste ai sensi del comma 1, dovrà contenere tutte le informazioni e gli elaborati necessari al
rilascio degli ulteriori titoli abilitativi richiesti. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce
in tali casi ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali,
provinciali e comunali.

**La Funzione Pubblica sostiene NON ESSERE ACCOGLIBILE la proposta (cfr. nota
21/14/UL/P del 15 gennaio dell'Ufficio legislativo del ministro per la PA e la
semplificazione) per POSSIBILE CONTRASTO CON I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA
DI SEMPLIFICAZIONE.**

**SI MANTIENE LA PROPOSTA (cfr. nota recante la posizione delle Regioni e PP.AA.): la
semplificazione è postulata dalla stessa norma di delegazione; inoltre, il meccanismo
di semplificazione perfezionato da ultimo con il d.lgs. 160/2010 si rivolge ai
procedimenti che per loro caratteristica non sono unici. Già oggi, quindi, gli impianti**

del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di
to legislativo

Emendamenti proposti in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a
seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29
gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.

AIA che affrontano i procedimenti di VIA (che la assorbe), quelli di cui all'art. 12 del
d.lgs. 387/2003 e quelli relativi ai rifiuti di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006 (e
quindi anche le AIA che lo assorbono) non vi sono soggetti. Pare dunque
conseguenziale ritenere che conferire al procedimento AIA carattere di unicità
assolva pienamente al compito di cercare la massima semplificazione e consenta
l'effettivo esame contestuale dei diversi profili tecnico-amministrativi.

Aggiungere il comma "1-bis. Su domanda del gestore, la procedura di AIA può essere conclusa
prima dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010."

La Funzione Pubblica sostiene **NON ESSERE ACCOGLIBILE** la proposta (cfr. nota
21/14/UL/P del 15 gennaio dell'Ufficio legislativo del ministro per la PA e la
semplificazione) per **POSSIBILE CONTRASTO CON I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA
DI SEMPLIFICAZIONE**.

NON SI CONDIVIDE IL RILIEVO: si tratta di una proposta di salvaguardia tesa a
tutelare il proponente nel caso (diffuso) di silenzio dello Sportello, da inserire in caso
di **NON ACCOGLIMENTO definitivo del precedente comma 1-bis**. In tal modo, si
ammette che l'autorità competente possa esperire l'istruttoria e concludere il
procedimento rilasciando il provvedimento unico anche in carenza dell'avvio del
procedimento da parte del SUAP.

I MINISTERI PRESENTI SI RISERVANO DI VALUTARE la questione nella
consapevolezza che la proposta consentirebbe di superare gravi carenze
procedimentali da parte dei SUAP.



lo 29-quater Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

gli impianti di competenza statale la domanda e' presentata all'autorita' competente per
) di procedure telematiche, con il formato e le modalita' stabiliti con il decreto di cui
colo 29-duodecies, comma 2.

torita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di
ne ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo
fimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della
7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di quindici
dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese
ubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione
iale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un
cio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del proprio nominativo,
e' gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove e' possibile prendere visione degli atti e
ettere le osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui
colo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni
cate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì pubblicate dall'autorita'
stente nel proprio sito web. E' in ogni caso garantita l'unicita' della pubblicazione per gli
ti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto.

convocazione da parte dell'autorita' competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione
ata ambientale, di apposita conferenza di servizi, alla quale sono invitate le
istrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di
stenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e

1. Per le installazioni di competenza statale la domanda e' presentata all'autorita' competente
per mezzo di procedure telematiche, con il formato e le modalita' stabiliti con il decreto di cui
all'articolo 29-duodecies, comma 2.

"3. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di
riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo
procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di quindici
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'autorità competente pubblica nel proprio
sito web l'indicazione della localizzazione e il nominativo dell'impianto, nonché gli uffici
individuati ai sensi del comma 2 ove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le
osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed
ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. E' in ogni caso garantita
l'unicita' della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente
decreto."

Dopo le parole "oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione" aggiungere "nonché, per le
installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli
abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA".

**del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di
to legislativo**

**Emendamenti proposti in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a
seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29
gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.**

sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, ha luogo ai sensi degli
i 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
sive modificazioni.

presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al
te titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può
ire all'autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione
ata, ai sensi dell'articolo 29-octies.

7. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al
presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può
con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da
puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di
riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 29-octies.

**SI PROPONE la formulazione alternativa: la proposta ministeriale impegna
obbligatoriamente l'AC al riesame attraverso l'avvio, di fatto, del procedimento, con
evidenti complicazioni amministrative.**

**Il Ministero dell'Ambiente si riserva di valutare un'eventuale ulteriore articolazione
del comma.**

l'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorità competente può richiedere integrazioni
documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o
tive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione
documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 9 resta sospeso fino
esentazione della documentazione integrativa.

ivo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi di cui al comma 5 deve
idersi entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dal comma 4 per
sentazione delle osservazioni.

autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione
ata ambientale comunque entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda,
o, nel caso di cui al comma 8, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda.
ela avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata dalle disposizioni generali del
sso amministrativo.

e autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono
ni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del
nte decreto. A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama
itamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità
ane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui
icolo 216, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure
lificate previste dal capo V.

ACCOLTA

Dopo le parole "dell'allegato IX alla parte seconda del presente decreto" aggiungere "e
comprendono, per le installazioni di competenza regionale, tutti i titoli abilitativi chiesti dal
gestore contestualmente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-
ter comma 1-bis".

**RESPINTA. La Funzione Pubblica sostiene NON ESSERE ACCOGLIBILE la proposta (cfr.
nota 21/14/UL/P del 15 gennaio dell'Ufficio legislativo del ministro per la PA e la
semplificazione) per POSSIBILE CONTRASTO CON I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA
DI SEMPLIFICAZIONE.**

SI MANTIENE LA PROPOSTA con le motivazioni espresse nella nota recante la

posizione delle Regioni e PP.AA.

o 29-sexies Autorizzazione integrata ambientale

3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'Allegato X alla Parte Seconda, che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se necessario l'autorizzazione integrata ambientale deve essere integrata o sostituita con parametri o misure tecniche equivalenti.

3.bis L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione. In caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.

Fatto salvo l'articolo 29-septies, il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto e il rispetto dei provvedimenti relativi all'impianto non sostituiscono l'autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente non può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti.

Se l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui all'Allegato XI Parte Seconda, e:

a) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili contengano BAT-AEL - verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 4-bis e 10, ovvero

6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata nonché, quando si applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di detti esposti in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle emissioni associate alle migliori tecniche disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. L'autorizzazione contiene altresì l'obbligo di

3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'Allegato X alla parte seconda, che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.

3.bis L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione.

L'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:

a) quando previsto dall'articolo 29-septies;

b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale;

a) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili contengano BAT-AEL - verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 4-bis e 9-bis, ovvero

6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata nonché, quando si applica il comma 4-bis, lettera b), del presente articolo, una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. L'autorizzazione contiene altresì



del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di decreto legislativo

nicare all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni stabilisce in particolare, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis, la modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione. L'autorizzazione può, tra l'altro, ferme restando le diverse competenze in materia di autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli, prescrivere la messa in sicurezza e la messa in sicurezza durante l'utilizzo durante la rimozione o l'utilizzo durante la bonifica.

Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorità competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale i provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai fini della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono riportate nella autorizzazione. In caso di decorrenza dei termini stabilito dall'articolo 29-quater, comma 10, senza che le prescrizioni siano pervenute, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale e provvede ad integrarne il contenuto, una volta concluso il procedimento ai sensi del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334.

Emendamenti proposti in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29 gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.

l'obbligo di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. L'autorità competente in sede di aggiornamento dell'autorizzazione, per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni, su richiesta del gestore tiene conto dei dati di controllo sull'installazione trasmessi per verificarne la conformità all'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle emissioni, nonché dei dati reperiti durante le attività di cui all'articolo 29-decies, commi 3 e 4.

7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione. L'autorizzazione può, tra l'altro, ferme restando le diverse competenze in materia di autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli, disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza di parti dell'installazione per le quali il gestore dichiara non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa. Gli spazi liberabili con la rimozione o l'utilizzo di tali parti di impianto sono considerati disponibili alla realizzazione delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se del caso, alla bonifica.

Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorità competente acquisisce le più recenti valutazioni dell'autorità competente ai sensi di tale decreto le cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono armonizzate con le pertinenti condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

Le prescrizioni dell'autorità Seveso non possono assumere valenza prescrittiva nell'AIA, ragione che rende inutile e feroia di interpretazioni scorrette riportarle sic et simpliciter nell'AIA stessa.

L'AIA deve comprendere specifiche misure atte a prevenire effetti ambientali di circostanze anomale. Com'è nell'esperienza comune, l'autorità Seveso affronta la materia ambientale con un taglio diverso che pretende per l'appunto una valutazione ragionata e non una mera riproposizione armonizzata delle sole prescrizioni del CTR.

Il testo regionale proposto intendeva affermare che l'AIA potesse far riferimento e concludersi acquisite le prescrizioni Seveso più recenti, senza dover attendere la conclusione dei procedimenti aperti (tutela prevista nell'ultimo periodo del testo originario); d'altra parte, la locuzione "valutazioni" è quella presente nel DM 9 maggio 2001.

II MATM ACCOGLIE la motivazione ma osserva che passaggio può essere inteso nel senso che le prescrizioni Seveso debbano essere riconsiderate alla luce di quelle AIA. Modificherà conseguentemente.

SI CONCORDA sulla precisazione.

In casi specifici l'autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" comporterebbe una miglioramento sproporzionato dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali

**del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di
to legislativo**

**Emendamenti proposti in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a
seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29
gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.**

allazione interessata e delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata. In tali
autorità competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di
alta, illustrando il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte. I
limite di emissione così fissati non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di
li allegati del presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della predisposizione di tale
zo si fa riferimento alle linee guida di cui all'allegato XIII alla Parte Seconda. Tale allegato
ornato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro
esi dall'emanazione, da parte della Commissione europea, di eventuali linee guida
itarie in materia, per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie. L'autorità
itante verifica comunque l'applicazione dei principi di cui all'articolo 6, comma 16, e in
blare che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzino nel complesso un
o grado di tutela ambientale. L'applicazione del presente comma deve essere
isamente riverificata e riconfermata in occasione di ciascun rinnovo dell'autorizzazione.

iques. Fatto salvo quanto disposto alla parte terza e quarta del presente decreto,
ità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:

ndo l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto
della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito
stallazione, elabori e trasmetta all'autorità competente la relazione di riferimento di cui
colo 5, comma 1, lettera z, prima della messa in servizio della nuova installazione o prima
giornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;



9-quinquies. Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al titolo V della Parte Quarta,
l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:

a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto
conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito
dell'installazione, elabori e trasmetta, per validazione, all'autorità competente la relazione di
riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera z, prima della messa in servizio della nuova
installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione
esistente;

**SI ACCOGLIEVA LA MODIFICA SUBORDINATAMENTE ALL'ACCOGLIMENTO DELLA
RIPROPOSIZIONE RELATIVA ALL'ART. 29-TER, COMMA 1, LETTERA M).**

L'intento è infatti quello di dichiarare che la relazione presa a riferimento per le condizioni di
fine vita dell'installazione è quella validata e non quella proposta e che di tale validazione e
delle eventuali caratteristiche specifiche della relazione debba essere dato conto nell'AIA. Tale
garanzia è contenuta nel testo di cui al comma sopra citato che pertanto è imprescindibile.

**VISTO L'ACCOGLIMENTO della riproposizione relativa all'art. 29-ter, comma 1, lettera
m), SI CONCORDA con la proposta ministeriale.**

9-sexies. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
sono essere stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo
5, comma 1, lettera z, con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze
pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda.

9-septies. A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione
integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal
rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. Con uno
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti
i criteri che l'autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo di tali garanzie
finanziarie.

lo 29-septies (Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale)

del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di decreto legislativo

Emendamenti proposti in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29 gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.

1. Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, installazioni, localizzate in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5.

RIELABORATO: MOTIVAZIONI CONDIVISIBILI SOLO PER GLI IMPIANTI DI COMPETENZA NON STATALE Coerentemente le modifiche introdotte distinguono impianti statali e non.

SI ACCOGLIE LA MODIFICA.

1) 29-octies Rinnovo e riesame

L'autorità competente rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o rizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un periodo, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di inizio dell'autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un riepilogo delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1. Alla domanda si applica il procedimento di cui all'articolo 29-ter, comma 3. L'autorità competente si esprime nei successivi cinquanta giorni con la procedura prevista dall'articolo 29-quater, commi da 5 a 9. Fino a quando l'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione.

2) Ove il gestore non provveda all'invio nei termini indicati dall'istanza di rinnovo, nonché al pagamento della relativa tariffa istruttoria, la precedente autorizzazione cessa di avere efficacia a partire dalla data di scadenza del provvedimento di rinnovo periodico.

3) Il caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-ter, risulta registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva a quella di cui all'articolo 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni anno a partire dal primo successivo rinnovo.

4) Il caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-ter, risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva a quella di cui all'articolo 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni anno a partire dal primo successivo rinnovo.

1. L'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.

2. Il gestore tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale.

3. Il gestore, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto a pagare la tariffa istruttoria nel suo complesso:

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione sulla GU della Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

4. Il gestore è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, di adottare misure di prevenzione e di protezione, comunque quando:

a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e di programmazione di settore e rendono necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione.

Nella pratica è estremamente difficile attribuire quantitativamente ad una specifica installazione il livello di inquinamento ambientale. Si ritiene preferibile ragionare

**del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di
to legislativo**

**Emendamenti proposti in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a
seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29
gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.
sullo stato di qualità della matrice. Si reinserisce pertanto il relativo passaggio.**

ACCOLTA CON RISERVA DI RIFORMULAZIONE

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;

c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;

e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi in particolare i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché, nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b) la domanda è comunque presentata entro il termine ivi indicato. La mancata presentazione nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dell'inadempimento la validità dell'autorizzazione, previa diffida, è sospesa. In occasione del riesame l'autorità competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.

Il MISE rileva che occorre esplicitare che il mancato riesame dopo 10 anni dà luogo alla decadenza dell'autorizzazione e che la relativa istanza debba essere presentata d'iniziativa dal gestore.

MATM e regioni fanno presente che il comma comprende già in sostanza tali aspetti.

Il MATTM si riserva di apportare precisazioni.

6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione sulla GU della Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:

a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;


iesame è effettuato dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni
fenti in materia ambientale, comunque quando:

giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice
ntale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria
isione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in
ultima di nuovi valori limite;

migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una
le riduzione delle emissioni o comunque sono state pubblicate nuove conclusioni sulle
lative all'attività dell'installazione più rilevante dal punto di vista ambientale;

iudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro,
) in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di
zio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

luppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie o
ali lo esigono;



a verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo
evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la
sità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le
ioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di legge n. 100 del 2006, approvato in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29 gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.

b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il richiedente presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente in base alla prevista durata della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi in particolare i dati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentono un confronto tra il progetto di installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i dati di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. Nel caso in cui tale documentazione sia insufficiente, il gestore provvede contestualmente al pagamento della relativa tariffa istruttoria, in caso contrario al pagamento della sola tariffa prevista per la mancata presentazione nei tempi indicati di tale documentazione, e successivamente all'adempimento della documentazione amministrativa da presentare entro i successivi 90 giorni. Al termine dell'adempimento la validità dell'autorizzazione, previa diffida, è sospesa. In caso di riesame l'autorità competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai siti o dalle ispezioni.

8. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione sulla GU della Unione Europea delle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:

te le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis; stallazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

Al fine di consentire quanto previsto al comma 5-bis, entro sei mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea di una decisione sulle conclusioni sulle BAT, ovvero nei tempi definiti dall'autorità competente in un calendario da emanare entro i termini dalla citata pubblicazione, i gestori interessati provvedono a presentare la documentazione necessaria a condurre il riesame, nonché a versare la relativa tariffa istruttoria. La documentazione necessaria ai fini del riesame, completa dell'attestazione di pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. AL permanere dell'inadempimento dell'autorizzazione, previa diffida, è sospesa. Il ritardo nella presentazione della documentazione di riesame, nel caso disciplinato dal presente comma, non può in alcun modo essere in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adempimento dell'esercizio delle installazioni. Le condizioni dell'autorizzazione riesaminate entro quattro anni dall'emanazione della decisione sulle conclusioni sulle BAT, anche ove ciò possa comportare la necessità, alla scadenza di tali quattro anni, di arrestare temporaneamente l'attività produttiva fino alla sua realizzazione degli interventi.

10. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata.

11. Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua a mantenere in funzione gli impianti di cui al punto 6,6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, i termini per il rinnovo di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiati e divengono rispettivamente di 2 e 15 anni.

Emendamenti proposti in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29 gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.

7. Il ritardo nella presentazione della istanza di riesame, nel caso disciplinato dal comma 3, lettera a), non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adempimento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione

8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b) e' esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni sedici anni a partire dal primo successivo riesame.

9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b) e' esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni dodici anni a partire dal primo successivo riesame.

10. Il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui all'articolo 29-quater e del 29-ter, comma 4. In alternativa alle modalità di cui all'articolo 29-quater, comma 3, la partecipazione del pubblico alle decisioni può essere assicurata attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorità competente.

11. Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.



**del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di
to legislativo**

**Emendamenti proposti in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a
seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29
gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.**

L'autorità competente ha facoltà di fissare motivatamente nell'autorizzazione integrata
ntale un termine per la presentazione della domanda di rinnovo più breve di quello
to ai commi 1, 2, 3 e 6.;"

lo 29-nonies Modifica degli impianti o variazione del gestore

estore, esclusi i casi disciplinati dai precedenti commi 1 e 2, informa l'autorità competente
:orità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3 in merito ad ogni nuova istanza
itata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di
nte rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai
ella normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare
arventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti
omportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già
: nell'autorizzazione integrata ambientale.

caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio
e e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente,
nelle forme dell'autocertificazione.

lo 29-decies Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale

ar data dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità
stente, all'autorità di controllo di cui al comma 3 e ai comuni interessati, i dati relativi ai
illi delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e
nze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente provvede a mettere tali dati
osizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3,
o mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente ai sensi dell'art. 29-
; comma 2. Il gestore provvede, altresì ad informare immediatamente i medesimi
tti in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le
e necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.

stituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza
e, o le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi,
ano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-
; comma 6 e con oneri a carico del gestore:

ine di consentire le attività' di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza
saria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare
oni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal
almeno dopo ogni visita in loco, l'autorità di controllo redige una relazione che contiene i
enti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e
clusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione è notificata al gestore
esato e all'autorità competente entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al
co, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il
ia 9, l'autorità competente provvede affinché il gestore adotti tutte le ulteriori misure,
ste nella relazione e che ritiene necessarie, entro un termine ragionevole.

3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati dai precedenti commi 1 e 2, informa l'autorità competente
e l'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3 in merito ad ogni
nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione
dai rischi di incidenti rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto
ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare
prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli
interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni
esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale.

2. A far data dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità
competente, ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui al
comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata
ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità
competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati
ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet
dell'autorità competente ai sensi dell'art. 29-quater, comma 2. Il gestore provvede, altresì ad
informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di anomalie, adottando nel contempo le
misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.

3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza
statale, o, negli altri casi, le regioni e le provincie autonome, avvalendosi delle agenzie regionali
e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e
programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico
del gestore:

5. Al fine di consentire le attività' di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza
necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare
campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal
fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una
relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle
condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La
relazione è notificata al gestore interessato e all'autorità competente entro due mesi dalla visita
in loco ed è resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla
visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorità competente provvede affinché il gestore, entro
un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in
particolare considerazione quelle proposte nella relazione.



**del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di
to legislativo**

. Le attività ispettive in sito di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 lefinito in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, nel rispetto di quanto previsto nelle zazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:

analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;

identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;

registro delle installazioni coperte dal piano;

procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;

procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di orizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ntuale;

necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

lo 29-undecies (Incidenti o imprevisti)

ta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e zione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo cativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'autorità competente e l'autorità trollo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e adotta immediatamente le misure per re le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, andone l'autorità competente.

esito alle informative di cui al comma 1, l'autorità competente può diffidare il gestore né adotti ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa, anche su proposta itorità di controllo o delle amministrazioni competenti in materia ambientale rialmente competenti, ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e hire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti. La mancata adozione di tali misure ementari da parte del gestore nei tempi stabiliti dall'autorità competente è sanzionata ai dell'articolo 318-quater, comma 1 o 2.

lo 29-duodecies Comunicazioni

In ogni caso in cui è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 10, le tà competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 120 giorni dall'emanazione del provvedimento di autorizzazione integrata ntuale, i motivi specifici della deroga e le relative condizioni imposte.

to 29-terdecies Scambio di informazioni

autorità competenti trasmettono periodicamente al Ministero dell'ambiente e della tutela rritorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca antale, una comunicazione relativa all'applicazione del presente titolo, ed in particolare sui



**Emendamenti proposti in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a
seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29
gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.**

11-bis. Le attività ispettive in sito di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio. Il piano è caratterizzato dai seguenti elementi:

a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;

b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;

c) un registro delle installazioni coperte dal piano;

d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;

e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;

f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

1. Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'autorità competente e l'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, informandone l'autorità competente.

2. In esito alle informative di cui al comma 1, l'autorità competente può diffidare il gestore affinché adotti ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa, anche su proposta dell'ente responsabile degli accertamenti o delle amministrazioni competenti in materia ambientale territorialmente competenti, ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori incidenti o imprevisti. La mancata adozione di tali misure complementari da parte del gestore nei tempi stabiliti dall'autorità competente è sanzionata ai sensi dell'articolo 29-quattuordices, commi 1 o 2.

1-bis. In ogni caso in cui è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis, le autorità competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 120 giorni dall'emanazione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, i motivi specifici della deroga e le relative condizioni imposte.

Considerati i tempi di emanazione del decreto di recepimento e i tempi necessari alla raccolta e predisposizione delle informazioni richieste nel formulario in argomento, si ritiene che il rispetto

del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di legge n. 152 del 2014, in attuazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di tutela delle acque e della qualità ambientale.

presentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento e sui valori limite di emissione applicati in relazione agli impianti di cui all'Allegato VIII nonché sulle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, segnalando eventuali progressi rilevati nello sviluppo ed attuazione di tecniche emergenti. La frequenza delle comunicazioni, il tipo e il formato delle informazioni che devono essere messe a disposizione, nonché l'eventuale individuazione di inquinanti specifici a cui limitare le informazioni stesse, sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle informazioni in merito emanate dalla Commissione Europea. Nelle more della definizione di tale decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, trasmette annualmente, attraverso il sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un formulario adempitivo con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 marzo 2012.

Art. 29 - Sanzioni (Sanzioni)

1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 25.000 euro. Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura della stazione, la pena è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, viene applicata la pena della confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà del titolare o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

2. Il fatto costituisca più grave reato, se applicata la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente, o in cui l'infossatura:

a) è costituita da violazione dei valori limite di emissione, a meno che tale violazione non sia avvenuta in termini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione;

b) è relativa alla gestione di rifiuti;

c) è relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla legge n. 152 del 2006.

3. I casi previsti al precedente comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni se il fatto è relativo a:

a) gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;



Emendamenti proposti in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29 gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.

del 30 APRILE 2014 NON sia FATTIBILE.

SI CHIEDE DI POSTICIPARE tale data al 30 giugno 2014.

ACCOLTA

INSERIRE nel secondo periodo un termine distintivo quale "invece", "in alternativa", "diversamente", atto a precisare la diversità della fattispecie.

Potrebbe sembrare che nel caso di reato più grave si possa applicare cumulativamente entrambe le sanzioni.

Il MATTM provvederà a rivedere il testo in tal senso.

"Ai fini della contestazione del reato di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 271, comma 20."

A supporto dell'istanza rappresentata verbalmente in ordine alla necessità di apportare alcune misure correttive all'apparato sanzionatorio, si ritiene che, ferme restando le conseguenze penali qualora si configurino un reato, al fine di valorizzare l'attività di autocontrollo, autodenucia e ravvedimento operoso dell'impresa, debbano essere applicati anche all'ambito dell'AIA i principi di cui al comma 20 dell'art. 271.

NON ACCOLTA nella formulazione proposta. Il MATTM si riserva di valutare una diversa articolazione.

SI CHIEDE DI ELIMINARE LA LETTERA C) DEL COMMA o di rendere certo e stabile il quadro di riferimento riferendosi ad esempio alle aree di superamento dei valori limite di qualità dell'aria individuate dalla Regione o Provincia autonoma, ai sensi del D. Lgs. n. 155 del 2010, soluzione comunque grossolana e che comporta una forte assunzione di responsabilità da parte delle

**del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di
to legislativo**

scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza;

superamento di valori limite di emissione in zone in cui per gli inquinanti interessati
ino sono stati riscontrati superamenti nei valori soglia di qualità dell'aria previsti dalla
e normativa nazionale e comunitaria;
utilizzo di combustibili non autorizzati.

**Emendamenti proposti in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a
seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29
gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.**

Regioni e delle Province autonome nelle individuazione di dette aree.

Si osserva che l'introduzione della sanzione dell'arresto per la medesima fattispecie in
dipendenza solo della zona in cui la violazione è stata commessa (ossia in zone in cui per gli
inquinanti interessati nell'anno sono stati riscontrati superamenti nei valori soglia di qualità
dell'aria previsti) introduce una responsabilità penale per fatto altrui in quanto il superamento
dei limiti è stato commesso dalla collettività oltre che una disparità di trattamento a parità di
fattispecie commessa. Si fa notare altresì che, non è affatto garantita la certezza giuridica del
presupposto della sanzione, in quanto l'individuazione di queste "zone":

- non può essere predeterminata e conosciuta ex ante da parte dell'imprenditore,
- è definibile anche geograficamente solo successivamente ad una serie di rilevamenti e varia
nel tempo,
- dipenderebbe discrezionalmente dal momento del rilevamento (pertanto aree oggi non
ricomprese nella zona critica potrebbero essere in futuro ricomprese e viceversa).
- coinvolge aree molto vaste con una modalità impossibile da sostenere: superamenti della
qualità dell'aria sono verificati annualmente con dati disponibili nell'anno successivo; la
violazione penale non può quindi essere contestata se non a distanza di mesi.

Inoltre, si consideri che:

- il sistema sanzionatorio proposto per le violazioni di prescrizioni AIA prevede, in ogni caso
ed a prescindere dalla localizzazione territoriale, la fattispecie relativa alla violazione dei
valori limite di emissione in atmosfera (art. 29-quattordicesimo, comma 3);
- il comma 4 dell'articolo 29-quattordicesimo si applica nel caso di aziende operanti "in zone in
cui per gli inquinanti interessati nell'anno sono stati riscontrati superamenti nei valori soglia
di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria" e pertanto si
ravvisa un elemento di discriminazione nei confronti delle attività produttive localizzate in
zone quali il Bacino Padano, già soggette a prescrizioni ambientali tipicamente più restrittive
per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria,
- si ravvisano problematiche nella determinazione delle condizioni di riferimento (anno,
localizzazione geografica) che implicano l'applicazione della sanzione di cui trattasi,
- il contributo dell'industria all'emissione di inquinanti per i quali sono definiti valori soglia di
qualità dell'aria dalla vigente normativa nazionale e comunitaria differisce a seconda del
parametro stesso e detto contributo risulta poco significativo per parametri, quali il
particolato (4% sul totale delle emissioni, dato PRJA Lombardia), per i quali si riscontrano
superamenti con maggiore frequenza. Il rischio è pertanto quello di una penalizzazione
senza colpa specifica,
- l'applicazione del comma 4 dell'articolo 29-quattordicesimo determina un aggravio
procedurale per i soggetti coinvolti nella relativa applicazione (autorità di controllo), senza
benefici in termini di prevenzione dell'inquinamento,

ACCOLTA CON RISERVA DI RIFORMULAZIONE

Il MATTM modificherà la lettera c).

lui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver
uato le previste comunicazioni o senza avere ottenuto, se necessario, l'aggiornamento del



del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di
to legislativo

Emendamenti proposti in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a
seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29
gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.

dimento autorizzativo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro
00 euro.

Dalla lettura del comma si deduce che la ditta che abbia provveduto ad effettuare la
comunicazione e che abbia ricevuto una risposta scritta dalla AC circa la non sostanzialità della
modifica, ma che ancora non abbia ricevuto l'aggiornamento dell'atto (che in taluni casi non è
contestuale poiché l'aggiornamento può richiedere del tempo in più) è sanzionabile al pari della
ditta che omette la comunicazione.

Diversamente, l'opportuno meccanismo dell'art. 29-novies che consente di trattare le modifiche
non sostanziali in modo extraprocedimentale verrebbe ad essere vanificato. In ogni caso,
diventerebbe pericolosamente fuorviante il combinato dell'ultimo periodo di detto articolo con la
proposta sanzionatoria.

ACCOLTA CON RISERVA DI RIFORMULAZIONE

Il MATTM intende salvaguardare la sanzionabilità del gestore che opera senza
attendere l'autorizzazione aggiornata, precisando che la necessità di attendere
l'aggiornamento è comunicato dall'AC unitamente alla valutazione di non
sostanzialità.

unito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro il gestore
nette di comunicare all'autorità competente, all'autorità di controllo di cui all'articolo 29-
, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui
icolo 29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni
ti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplicata. La
ne amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali
licazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o
te ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di
zio dell'impianto.

O V NORME TRANSITORIE E FINALI

33 Oneri istruttori

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per
toria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli
ti dall'art. 29-decies, sono a carico del gestore. Con uno o più decreti del Ministro
nbiante e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
mico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
inente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
fiscipline le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie
controlli previsti dal Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, nonché ai
ansì 7 spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Gli oneri
struttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte
itorità competente e dall'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, sulla
delle categorie di attività condotte nell'installazione, del numero e della tipologia delle
ipale delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi
fielché ambientale registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione
all'articolo 8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico
store, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle
vengono versati, per installazioni di cui all'Allegato XII alla Parte Seconda, all'entrata del

8. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore
che omette di comunicare all'autorità competente, all'ente responsabile degli accertamenti di
cui all'articolo 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle
emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento
riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa
pecuniaria è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il
gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua
formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a
caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto.

3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per
l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, o delle domande di modifica
di cui all'articolo 29-novies, o del riesame di cui all'art. 29-octies e per i successivi controlli
previsti dall'art. 29-decies, sono a carico del gestore. Con uno o più decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie
e ai controlli previsti dal Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, nonché ai
compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Gli oneri per
l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte
dall'autorità competente e dall'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies,
comma 3, sulla base delle categorie di attività condotte nell'installazione, del numero e della
tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale
presenza di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati e delle spese di funzionamento
della commissione di cui all'articolo 8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali
oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine



del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di legge n. 100 del 2006, approvato in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29 gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.

o dello Stato per essere integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'Interno e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi criteri e modalità di autorizzazione, le tariffe sono aggiornate ogni due anni.

5 Disposizioni transitorie e finali

quies. Nelle more del rilascio della prima autorizzazione integrata ambientale, per le attività di autorizzazione integrata ambientale relative ad installazioni esistenti, decorsi 150 giorni dalla presentazione dell'istanza:

autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore di cui al comma 2-quater dell'articolo 29-sexies, comma 1, provvedono all'adeguamento di tali autorizzazioni, in base ai dati e alle informazioni fornite dal gestore e esaminate le osservazioni presentate dal pubblico nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ove ne rilevano la necessità al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, in base all'articolo 29-sexies, comma 1, provvedono all'adeguamento di tali autorizzazioni, in base al caso apposta conferenza di servizi;

gestori procedono all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento delle installazioni alle migliori tecniche disponibili, con le modalità e i termini indicati nella presente legge, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, in alternativa, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate dalla presente legge;

competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente verificano, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo, entro tre mesi dalla ultimazione degli interventi, all'autorità competente in ordine alle verifiche effettuate e alla conformità degli interventi stessi rispetto a quanto dichiarato dal gestore. Le risultanze delle verifiche sono acquisite quali elementi istruttori del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ovvero possono costituire causa di riesame del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale già rilasciato.

208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)

- le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti:

a) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, è estesa a tutti i soggetti di cui all'articolo 208, comma 3;

b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, è estesa a tutti i soggetti di cui all'articolo 208, comma 3;

c) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11;

d) i contenuti dell'AIA comprendono gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11;

ELIMINARE IL COMMA

ACCOLTA



del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di legge n. 387, si applica il procedimento di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo

Emendamenti proposti in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29 gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.

o 237- quinques (Domanda di autorizzazione)

o gli impianti di produzione di energia elettrica disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si applica il procedimento di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo

3. Per gli impianti di coincenerimento finalizzati alla produzione di energia elettrica, qualora il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilità imputabile a fonti rinnovabili, per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto sia superiore al 50% della producibilità complessiva di energia elettrica, le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate nell'ambito del procedimento unico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Per evitare che gli impianti di incenerimento siano autorizzati secondo la procedura 387 (che offre meno garanzie dal punto di vista delle procedure), si propone di sostituire la lettera c) come segue, lasciando un'impostazione simile a quanto previsto nel 133/05.

Il Governo ACCOGLIE LA PROPOSTA regionale ORIGINARIA.

o 237- sexies (Contenuto dell'autorizzazione)

o autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento deve in ogni caso indicare esplicitamente:

h) il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce altresì la data entro cui devono essere comunicati all'autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare.

o 237- septies (Consegna e ricezione dei rifiuti)

o informazioni di cui al comma 3 comprendono quanto segue:

o composizione fisica e, se possibile, chimica dei rifiuti e tutte le altre informazioni necessarie per valutarne l'idoneità ai fini del previsto processo di incenerimento;

b) la composizione fisica e, se possibile, chimica dei rifiuti e tutte le altre informazioni necessarie per valutarne l'idoneità ai fini del previsto processo di incenerimento e coincenerimento;

o 237- octies (Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento)

o nessuna linea dell'impianto di incenerimento deve essere dotata di almeno un bruciatore ausiliario da utilizzare, nelle fasi di avviamento e di arresto dell'impianto, per garantire lo zamento ed il mantenimento della temperatura minima stabilita ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 237- nonies, durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione. Tale bruciatore deve entrare in funzione automaticamente non appena la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, scenda al di sotto delle temperature minima stabilite ai commi 3 e 5 dell'articolo 237- nonies. Il bruciatore ausiliario non deve essere alimentato con combustibili che possano causare emissioni superiori alle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e gas naturale.

6. Ciascuna linea dell'impianto di incenerimento deve essere dotata di almeno un bruciatore ausiliario da utilizzare, nelle fasi di avviamento e di arresto dell'impianto, per garantire l'innalzamento ed il mantenimento della temperatura minima stabilita ai sensi dei commi 3 e 5 e all'articolo 237- nonies, durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione. Tale bruciatore deve entrare in funzione automaticamente in modo da evitare, anche nelle condizioni più sfavorevoli, che la temperatura in camera di combustione dopo l'ultima immissione di aria di combustione, scenda al di sotto dei valori di temperatura minima stabiliti ai commi 3 e 5 e all'articolo 237- nonies, fino a quando vi è combustione di rifiuto. Il bruciatore ausiliario non deve essere alimentato con combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e gas naturale.

o li impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati di un sistema automatico per

11. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati di un sistema automatico



del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di Emendamenti proposti in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29 gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.

ire l'alimentazione di rifiuti nei seguenti casi:

calore generato durante il processo di incenerimento o coincenerimento è recuperato per quanto tecnicamente possibile.

37- duodecies (Emissione in atmosfera)

alora il calore liberato dal coincenerimento di rifiuti pericolosi sia superiore al 40% del totale liberato nell'impianto, o qualora l'impianto coincenerisca rifiuti urbani misti non trattati i valori limite di emissione sono quelli fissati all'Allegato 1, paragrafo A, al presente e conseguentemente non si applica la formula di miscelazione di cui all'Allegato 2, paragrafo A.

37-octodecies (Condizioni anomale di funzionamento)

Fatto salvo l'articolo 237-octies, comma 11, lettera c), per nessun motivo, in caso di aumento dei valori limite di emissione, l'impianto di incenerimento o di coincenerimento o di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive. La durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.

per impedire l'alimentazione di rifiuti in camera di combustione nei seguenti casi

12. Il calore generato durante il processo di incenerimento o coincenerimento è recuperato per quanto tecnicamente possibile.

3. Qualora la quantità di rifiuti pericolosi coincenerita sia superiore al 40 per cento in massa del totale dei rifiuti e materiali combustibili, o qualora l'impianto coincenerisca rifiuti urbani misti non trattati i valori limite di emissione sono quelli fissati alla parte 3, dell'Allegato I, al Titolo VII, della Parte Quarta, del presente decreto.

La percentuale del calore liberato dal coincenerimento dei rifiuti risulta difficile da verificare e calcolare, in quanto si dovrebbe caratterizzare il PCI di ogni "carico di rifiuti in ingresso".

Inizialmente respinta; indi riproposta.

ACCOLTA CON RISERVA di verifica tecnica.

3. Fatto salvo l'articolo 237-octies, comma 11, lettera c), per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l'impianto di incenerimento o di coincenerimento o la linea di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive. La durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione. Agli impianti per i quali non è stabilito un limite su base oraria si applica, ai fini di cui ai periodi precedenti, il limite orario calcolato come il valore pari a 1,25 volte il limite giornaliero, al pari di quanto indicato nell'allegato VI alla parte V punto 2.2.

Occorre chiarire come applicare quanto ivi previsto per gli impianti per i quali non è stabilito un limite orario ma un limite giornaliero. Si potrebbe, in tali casi, fissare come limite orario il valore di 1,25 volte il limite giornaliero, come indicato nell'allegato VI alla parte V punto 2.2.

ACCOLTA CON RISERVA

Il MATTM si riserva di valutare tecnicamente il limite riformulando se del caso la proposta.

268 (definizioni)

ini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:

modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni e che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse; per gli impianti all'articolo 273 si applica la definizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera l-bis); per la vita di cui all'articolo 275 si applicano le definizioni previste ai commi 21 e 22 di tale articolo;

m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente; per gli impianti di cui all'articolo 273 si applica la definizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera l-bis); per le attività di cui all'articolo 275 si applicano le definizioni previste dai commi 21-22 di tale articolo;

del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di emendamento proposto in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29 gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.

Inizialmente respinta. La questione rappresenta un problema molto serio per le imprese e per l'amministrazione che si trova ad essere sovraccaricata da procedimenti di scarsa portata ambientale.

ACCOLTA

ATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006

trattamento generale

attività di cui all'articolo 6, comma 13.

attività di rifiuti

trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Si propone di sostituire il termine trinciatrici con "frantumatori".

La pratica consiglia la precisazione, dal momento che il termine originario è spesso attribuito ad ogni apparecchiatura, macchinario o utensile in grado di sezionare i materiali. Nell'accezione della norma, diversamente, ci si riferisce ad apparecchiature capaci di ridurre la pazzatura dei materiali in una forma adatta ad assicurarne il loro diretto impiego nei cicli di recupero. (il termine suggerito è la più vicina traduzione del termine inglese "shredder").

recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed esclude le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Si propone di sostituire il termine trinciatrici con "frantumatori".

La pratica consiglia la precisazione, dal momento che il termine originario è spesso attribuito ad ogni apparecchiatura, macchinario o utensile in grado di sezionare i materiali. Nell'accezione della norma, diversamente, ci si riferisce ad apparecchiature capaci di ridurre la pazzatura dei materiali in una forma adatta ad assicurarne il loro diretto impiego nei cicli di recupero. (il termine suggerito è la più vicina traduzione del termine inglese "shredder").

per l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la capacità di sifonata attività è fissata a 100 Mg al giorno.


FICHE AGLI ALLEGATI ALLA PARTE QUINTA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152:

a) il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

2.3. Agli effluenti gassosi che emettono COV atossici ai quali sono state assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 o ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R68, in una quantità complessivamente uguale o superiore a 100 g/h, si applica un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV;

b) a decorrere dal 1° giugno 2015 i punti 2.1 e 2.3 sono sostituiti dai seguenti:

2.1. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i,



del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di
to legislativo

Emendamenti proposti in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a
seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29
gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.

H360D o H360F sono sostituite quanto prima con sostanze e miscele meno nocive, tenendo
conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate.

2.3. Agli effluenti gassosi che emettono COV **atogenati** ai quali sono state assegnate o sui quali
devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 in una quantità complessivamente
uguale o superiore a 100 g/h, si applica un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³, riferito alla
somma delle masse dei singoli COV.

ACCOLTA

Il MATTM SI RISERVA di riformulare in particolare il punto 2.3.

